

R.G. 3631/2022



TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da:
Maria Rosaria LO BIANCO

avv. Languasco - Faure
ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Rosalba CAPPIELLO

convenuti

visti gli atti;

a scioglimento della riserva;

rilevato che con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5 dicembre 2022, contenente anche istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c., la sig.ra Maria Rosaria ha esposto:

- che dall'a.s. 2020/2021 il conferimento di supplenze (contratti a tempo determinato) da parte del Ministero dell'Istruzione viene gestito tramite le Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS);
- che, ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 e n. 120/2020, il docente che aspira ad una supplenza indica nella domanda di iscrizione alla GPS un numero massimo di 150 opzioni per specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto e viene convocato solo per gli eventuali posti che si rendano disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate;
- che il Ministero, in relazione ai posti via via disponibili nelle classi di concorso, convoca i docenti in base alla loro posizione in graduatoria e alle preferenze da ciascuno indicate nella domanda, offrendo la relativa supplenza;



- che, se, scorrendo la graduatoria per una specifica classe di concorso, si arriva ad un docente per il quale non è disponibile alcun posto tra le preferenze da lui indicate, il Ministero non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore in graduatoria, che abbia indicato quella scuola fra le opzioni;
- che se, successivamente a detta convocazione, si rendano disponibili nuovi posti nella classe di concorso in questione, il Ministero procede ad una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve proporre i posti al docente con maggior punteggio che abbia indicato dette sedi e che non abbia già ottenuto un'altra supplenza;
- che il docente che accetti una supplenza è escluso da qualsiasi successiva proposta, anche per posti a lui maggiormente graditi;
- che il docente che rifiuti una proposta fra le opzioni da lui indicate nella domanda è considerato rinunciatario e non viene convocato per ulteriori proposte;
- che il programma informatico del Ministero dell'Istruzione per la gestione delle convocazioni, in contrasto con la disciplina ora sintetizzata, in caso di convocazioni successive alla prima, non convoca il docente con maggior punteggio in graduatoria che non abbia ancora ricevuto alcuna proposta, ma prosegue nella graduatoria dall'ultimo docente che ha ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo e saltando tutti i docenti che, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, non siano risultati destinatari di alcuna proposta nelle precedenti convocazioni, per mancanza di posti disponibili fra le preferenze da loro indicate;
- di avere presentato domanda di iscrizione/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Genova, nella classe di concorso A046 (Scienze giuridiche ed economiche);
- di avere indicato nella domanda, fra l'altro, quale 34° scelta, la supplenza annuale, full time, presso la scuola Majorana Giorgi, cod. GEIS018003;
- di essere inserita nella seconda fascia della GPS relativa alla classe A046 (Scienze giuridiche ed economiche inglese nelle scuole medie) in 179° posizione, con 42 punti;
- che il Ministero, in sede di 8° convocazione/chiamata, ha assegnato al docente Umberto De Magistris (collocato nella GPS della classe A046 nella 190° posizione, con 39 punti, in posizione inferiore alla ricorrente) una supplenza sino al termine delle attività didattiche, full time, presso la scuola superiore Majorana-Giorgi, cod. GEIS018003, corrispondente alla 34° scelta della ricorrente;



- che, avendo il docente De Magistris poi rinunciato a detta assegnazione, la supplenza è stata assegnata, in sede di 9° convocazione/chiamata, dalla docente Rosalba Cappiello (collocata nella GPS in 210° posizione, con 36 punti, in posizione inferiore alla ricorrente);
- di avere per contro ricevuto, fino al momento del deposito del ricorso, solo una supplenza breve con scadenza al 22 dicembre 2022;
- di avere esaurito la NASPI;
- che una decisione tempestiva dell'istanza cautelare le consentirebbe di partecipare alle attività di programmazione della didattica dell'anno;

rilevato che la ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nel contraddittorio con la sig.ra Rosalba Cappiello, chiedendo, in via cautelare:

“contrariis reiectis, al titolo meglio visto:

– Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione alle classi di concorso ed alle opzioni dalla stessa indicate, di essere convocata dal Ministero per una supplenza in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla 1° convocazione, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò;

– Condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente l'incarico a termine nella classe di concorso A046 che sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 31.8.2022 e/o in quelle successive, presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente, con individuazione in base alla posizione in graduatoria della stessa ed alle sue preferenze espresse, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò.

In particolare condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente la supplenza sino al termine delle attività didattiche, full time, nella classe di concorso A046, presso la scuola superiore Majorana-Giorgi, cod GEIS018003 (Doc.4,5,6,7,8,9), che rappresentava la 34° scelta della ricorrente (Doc.1); o la supplenza meglio vista. l o la supplenza nella classe di concorso, nella scuola e per la tipologia contrattuale meglio vista dal Giudice.

– In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, anche in via cautelare, i diritti della ricorrente;

rilevato, infine, che il Ministero dell'Istruzione e la sig.ra Rosalba Cappiello, pur se citati, non si sono costituiti in giudizio;

ritenuto che l'istanza di provvedimento cautelare non può essere accolta per difetto del requisito del *periculum in mora*;



ritenuto che, infatti:

- l'art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza del un pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il diritto fatto valere in giudizio (*"chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile"*) e non per diritti o situazioni giuridiche soggettive di terzi, sicché non possono assumere rilievo in questa sede danni prospettati in capo agli alunni e/o agli altri docenti del gruppo classe;
- che, poiché l'udienza di merito risulta fissata fra circa due mesi e poiché la causa non sembra richiedere particolari adempimenti istruttori, non è ipotizzabile che nel breve tempo occorrente per pervenire alla decisione di merito la professionalità della ricorrente possa essere svilita o comunque subire un concreto pregiudizio;
- che, essendo ormai iniziato da mesi l'anno scolastico, non può presumersi che la programmazione della didattica dell'anno non si sia ancora compiuta;
- che non è stata prospettata alcuna concreta urgenza economica della lavoratrice (coniugata), non essendo stati neppure allegati i redditi del suo nucleo familiare, essendo peraltro il pregiudizio di natura economica - di regola - compiutamente ristorabile in sede di merito;
- che l'eventuale riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente in sede di merito comporterebbe la retrodatazione degli effetti economici e giuridici della pronuncia al momento dell'insorgenza del diritto, con conseguente venir meno anche del paventato pregiudizio derivante dalla perdita del punteggio acquisibile tramite le supplenze;
- che pertanto nella fattispecie non sussiste quel *"pregiudizio imminente e irreparabile"* che, solo, consente di presentare ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

P.Q.M.

rigetta la richiesta di provvedimento cautelare;

rinvia per il merito all'udienza già fissata del 3 marzo 2023 ore 11,30;

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte



dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

visto l'art. 151 c.p.c. ;

dispone la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Genova nella classe di concorso A046, valide per gli aa.ss. 2022-2024, mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni e fino alla data dell'udienza, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

avverte le parti convenute che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

Si comunichi.

Genova, 30 dicembre 2022

Il Giudice
Maria Ida Scotto

